

Regolamento della Commissione Film CEI

Il Consiglio di Presidenza della CEI, nella riunione del 5-7 giugno 1968, approvò il Regolamento della Commissione Nazionale per la Revisione dei Film, entrato in vigore il 15 luglio 1968. La Commissione operava nell'ambito dell'Ufficio Nazionale dello Spettacolo alle dirette dipendenze della Commissione per le comunicazioni sociali.

In seguito alla revisione del Regolamento da parte della Presidenza della CEI dell'8 - 11 luglio 1974, ne venne modificata la denominazione in Commissione Nazionale per la Valutazione dei Film (CNVF), organismo tecnico-pastorale operante nell'ambito dell'Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI.

La Presidenza della CEI, in data 18 marzo 2024, ha approvato la nuova denominazione e il regolamento della Commissione Film CEI, divenuta formalmente un settore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Di seguito il Regolamento della Commissione.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. N. 883/2024

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA la proposta della Segreteria Generale della CEI con la quale si chiede l'approvazione di talune modifiche regolamentari della Commissione Nazionale Valutazione Film (CNVF);
- VISTO l'art. 10 del nuovo regolamento della **Commissione Film CEI**;
- VISTA la decisione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 18 marzo 2024;
- AI SENSI del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 27, lett. a) dello statuto della CEI,

DECRETA

Il Regolamento della **Commissione Film CEI** è approvato con le modifiche proposte, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 3 aprile 2024

✠ MATTEO MARIA CARD. ZUPPI
Presidente

Regolamento

ART. 1

Scopi

La Commissione Film CEI (di seguito “Commissione”) è un organo tecnico pastorale che ha come scopo specifico quello di dare, per mandato dell’Episcopato italiano, una valutazione dei film e delle serie-miniserie Tv sotto il profilo culturale, educativo, e a fini pastorali.

ART. 2

Compiti

Compito primario della Commissione è la valutazione pastorale dei film e delle serie-miniserie Tv in base ai criteri approvati dalla Presidenza della CEI. Alla stessa Commissione competono, inoltre, i seguenti compiti:

- a) definire e aggiornare i criteri di valutazione dei film da sottoporre all’approvazione della Presidenza della CEI;
- b) come settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, intrattenere rapporti di reciproca informazione e collaborare alla funzione formativa e informativa nel campo della cinematografia e dell’audiovisivo tutto con persone, con enti ecclesiastici, aggregazioni e organismi pastorali operanti nell’ambito della comunicazione sociale (agenzie, quotidiani e settimanali cattolici, organismi ecclesiali rappresentativi di emittenti locali radiofoniche e televisive, Servizio Informatico CEI);
- c) svolgere attività di studio e di consulenza per quei fenomeni e problemi della cinematografia e dell’audiovisivo che comportano implicanze pastorali, educative e culturali.

ART. 3

Composizione

§ 1. Essa è composta di sacerdoti, religiosi e laici qualificati per dottrina, prudenza pastorale, formazione accademica ed esperienza nel campo della cinematografia, dell’audiovisivo e della comunicazione sociale, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

§ 2. Il Presidente della Commissione è il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore. La Presidenza della CEI nomina, tra i componenti della Commissione, il Segretario su proposta del Presidente.

§ 3. I commissari di cui al § 1 durano in carica cinque anni.

Il numero dei membri della Commissione può variare, a giudizio della stessa Presidenza della CEI, secondo le opportunità, anche nel corso del quinquennio.

Gli eventuali nuovi membri restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

ART. 4

Rapporti della Commissione con l'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali

La Commissione, in quanto organo pastorale della CEI e per lo specifico della sua attività, è un settore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

ART. 5

Compiti del Presidente

È compito del Presidente, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali pro tempore:

- a) coordinare, in sinergia con il Segretario, gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
- b) redigere annualmente per la Presidenza della CEI una relazione sul lavoro della Commissione.

ART. 6

Compiti del Segretario

Al Segretario compete:

- a) coordinare il lavoro dei membri della Commissione e, in sinergia con il Presidente, gli esperti che si occupano della valutazione dei film;
- b) è incaricato di coordinare la pubblicazione di tutti i contenuti sul portale di riferimento della Commissione, le valutazioni dei film e delle serie-miniserie Tv;
- c) coordinare la redazione delle schede di valutazione di film e serie Tv sulla base dei criteri a disposizione della Commissione;
- d) curare la documentazione per il portale della Commissione;
- e) predisporre il lavoro della Commissione, compresa la programmazione dei film o altro prodotto audiovisivo da visionare;
- f) intrattenere e promuovere rapporti con uffici stampa, produzioni, distribuzioni ed emittenti di film e serie-miniserie Tv.

ART. 7

Sala di proiezione

La Commissione utilizza per le sue attività la Sala Cinema della CEI – sita in via Aurelia n. 796 – sempre all'interno delle competenze dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Le modalità e le condizioni d'uso sono regolate dall'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

ART. 8

Consultori

Il Presidente della Commissione può designare, in via eccezionale, come consultori persone esperte che possano dare un contributo – non vincolante – alla realizzazione dei fini specifici della Commissione stessa.

ART. 9
Proiezioni

I membri della Commissione, in accordo il Segretario, procedono singolarmente alla visione dei film e serie-miniserie Tv partecipando ad anteprime stampa, proiezioni riservate per giornalisti, Festival e rassegne, come pure attraverso piattaforme streaming. In fase redazionale, per la pubblicazione della scheda sul portale della Commissione, i membri si confrontano con Presidente e Segretario per l'assegnazione della valutazione finale, secondo i criteri approvati dalla Presidenza della CEI.

ART. 10
Modifiche

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dalla Presidenza della CEI su proposta della Segreteria Generale della CEI stessa.